

Legge regionale 26 giugno 2001 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare.

Art. 3

(Autorizzazioni periodiche alla circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali)

1. Il quarto comma dell'articolo 66 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è sostituito dal seguente:

<<Le disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo si applicano anche per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli eccezionali richieste per un determinato periodo di tempo.>>.